

# SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 820)

## DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

presentato dal Ministro dell'Interno

(SEGNI)

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

(GONELLA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 NOVEMBRE 1959

Assegnazione di tre Senatori ai comuni di Trieste, Duino Aurisina, Monrupino, Muggia, San Dorligo della Valle e Sgonico

ONOREVOLI SENATORI. — Con l'ingresso al Parlamento dei quattro deputati eletti il 25 maggio dello scorso anno nella circoscrizione di Trieste, sorge l'urgente necessità di assicurare a quella benemerita popolazione la propria rappresentanza anche in seno al Senato della Repubblica, mediante un'apposita consultazione popolare da indirsi nel più breve tempo possibile, compatibilmente con i termini che regolano l'iter di una legge costituzionale.

A tale scopo il Governo si onora proporre al vostro esame ed alla vostra approvazione l'unito disegno di legge con il quale vengono assegnati tre Senatori ai Comuni di Trieste, Duino-Aurisina, Monrupino, Muggia, San Dorligo della Valle e Sgonico, costituiti in circoscrizione a sè stante.

In omaggio alla volontà espressa dal Parlamento nello scorcio della passata Legislatura, ed al fine di rendere quanto più spe-

dito possibile l'iter per l'esame e l'approvazione del provvedimento, il Governo non ha ritenuto di discostarsi, salvo i necessari adattamenti, dal testo già approvato, in prima lettura, dal Senato della Repubblica, nella seduta dell'11 dicembre, e dalla Camera dei Deputati nella seduta del 21 dicembre 1957.

Motivi di tecnica legislativa, oltre che di opportunità pratica, hanno consigliato, peraltro, di scindere le norme contenute nel citato testo in due distinti disegni di legge, allo scopo di separare dalle norme costituzionali vere e proprie le disposizioni meramente procedurali necessarie per la elezione dei Senatori assegnati, disposizioni che erano state inserite nel ripetuto disegno di legge costituzionale nel corso dei lavori parlamentari.

Peraltro, con l'articolo 1 del presente disegno di legge costituzionale si prevede, in deroga al disposto dell'articolo 57 della Co-

stituzione, che i Comuni del Territorio di Trieste formano provvisoriamente una circoscrizione a sè stante e l'assegnazione ad essa di tre Senatori.

Il riferimento al « Territorio di Trieste » e l'avverbio « provvisoriamente » sembrano sufficienti per stabilire il carattere transitorio della predetta norma costituzionale che è destinata a rimanere in vigore fino a quan-

do durerà l'attuale situazione giuridico-amministrativa del Territorio medesimo.

Con il successivo articolo 2 viene opportunamente precisato che la legge medesima trova applicazione anche per la integrazione dell'Assemblea che si troverà in funzione al momento della entrata in vigore della legge ordinaria recante le norme procedurali per la elezione dei tre Senatori assegnati a Trieste.

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

Per la elezione del Senato della Repubblica i Comuni del Territorio di Trieste formano provvisoriamente una circoscrizione a sè stante, alla quale sono assegnati tre senatori.

### Art. 2.

La presente legge si applica anche per la integrazione del Senato in funzione al momento della entrata in vigore della legge ordinaria recante le norme per la elezione dei senatori assegnati alla circoscrizione di Trieste.